



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
viale A.Gramsci,36 - 50132 Firenze

**Lavori di efficientamento energetico della R.U.
"Fascetti" di Pisa**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE I**

**PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE – PROVE E VERIFICHE IN CORSO
D'OPERA**

CUP D54D22001510009

INDICE

ART. 1 – DEFINIZIONI	4
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 3– AMMONTAREDELL'APPALTO	5
ART. 4 – CONTRATTO D'APPALTO	6
ART. 5 – GARANZIE	9
ART. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE	9
ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	10
ART. 8 – DIREZIONE DEI LAVORI E ORDINI DI SERVIZIO	10
ART. 9 - MODIFICHE AL CONTRATTO,VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI	11
ART. 10 –NUOVI PREZZI, PREZZI CONTRATTUALI E REVISIONI	12
ART.11– OSSERVANZADI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME	13
ART. 12 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'APPALTATORE	13
ART. 13 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	14
ART. 14 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	14
ART. 15 - SOSPENSIONI E PROROGHE	15
ART. 16– PENALI	16
ART. 17 – ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	16
ART. 18 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO	19
ART. 19 – TERMINI PER L'EMISSIONE DEI TITOLI DI PAGAMENTO	20
ART. 21 – EMISSIONE DI ELABORATI AS BUILT, DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI	21
ART. 22 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI, GRATUITA MANUTENZIONE E PRESA IN CONSEGNA	22
ART. 23 - CONTO FINALE	22
ART. 24 –COLLAUDO	23
ART. 25 - DIFFORMITA', VIZI E DIFETTI DI COSTRUZIONE	23
ART 26 – SUBAPPALTI E SUB-FORNITURE	24
ART. 27 - AUTORIZZAZIONI	26
ART. 28 - ESECUZIONE DI LAVORI SU STRUTTURE IN ESERCIZIO	26
ART. 29 - COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITÀ	26
ART. 30 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEL CANTIERE	27
ART. 31 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	27

ART. 32–ORARIO GIORNALIERO DEI LAVORI	29	
ART. 33 – SICUREZZA DEL CANTIERE	29	
ART. 34 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	32	
ART. 35 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	35	
ART. 36 - ESECUZIONE D'UFFICIO.....	35	
ART. 37 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	36	
ART. 38 – RECESSO.....	36	
ART. 39 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	36	
ART. 40 CONTESTAZIONI E RISERVE	36	
ART. 41– CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	38	
ART. 42 – INSOLVENZA DELL'APPALTATORE.....	38	
ART. 43- PRIVATIVE E BREVETTI.....	38	
ART. 44– GARANZIE	38	
ART. 45 – CARATTERISTICHE RETE ENEL	38	
ART. 46 – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	38	
ART. 47 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE	39	
ART. 47.01-ACCETTAZIONE PREVENTIVA DI MATERIALI, MANUFATTI EAPPARECCHIATURE	39	
ART. 47.02- DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I LAVORI EFFETTUATI	39	
ART. 48 - PROVE DI TENUTA DELLE TUBAZIONI	40	
ART. 49 – VERIFICHE E PROVE SU IMPIANTI.....	41	
IMPIANTI ELETTRICI.....	42	
ART.50 – VERIFICHE E PROVE SUMATERIALI, MANUFATTI E STRUTTURE	43	
ART. 51 – PROVE FUNZIONALI DI COLLAUDO.....	44	

ART. 1 – DEFINIZIONI

Si conviene che le seguenti definizioni, menzionate nel presente Capitolato speciale d'appalto, stiano rispettivamente ad indicare:

- RUP: Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;
- Direttore dei lavori: soggetto con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 114 e dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;
- ufficio di Direzione Lavori (D.L.): struttura tecnica nominata dalla stazione appaltante costituita dal direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dall'art. 114 e dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;
- stazione appaltante di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.);
- Operatore economico o affidatario o appaltatore: il soggetto a cui sarà aggiudicato l'appalto di cui al presente capitolato;
- Codice: codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- capitolato: il presente capitolato speciale d'appalto;
- giorni: s'intendono giorni consecutivi, comprese le domeniche e le festività riconosciute.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di efficientamento energetico della residenza universitaria "Fascetti" sita a Pisa in piazza dei Cavalieri n. 6.

Il progetto è cofinanziato dagli stanziamenti destinati agli interventi nell'ambito del V bando di cui alla Legge n. 338/2000 "*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*", assegnati con Decreto MUR n. 1483 del 2 novembre 2023 "Adozione dell'elenco degli interventi di tipologia A2 ammessi al cofinanziamento statale ex art. 8, comma 12, del decreto 30 novembre 2021 (c.d. V bando legge n. 338/2000)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 4 del 5 gennaio 2024 e pertanto l'esecuzione dell'appalto di cui al presente Capitolato è subordinata al rispetto degli obblighi e dei termini temporali previsti dal D.M. n. 1257/2021 e del decreto ministeriale sopracitato.

In sintesi è prevista la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) opere edili;
- 2) impianti di climatizzazione;
- 3) impianti elettrici.

In dettaglio, le opere inerenti l'appalto consistono nella realizzazione di:

A. installazione del cantiere:

1. recinzione di delimitazione dell'area di cantiere;
2. installazione di box adibiti a:
 - ufficio Direzione Lavori e direzione di cantiere;
 - WC;
3. realizzazione dell'impianto di terra del cantiere: allacciamento all'impianto condominiale esistente;
4. alimentazione elettrica del box e delle attrezzature di cantiere;
5. realizzazione dell'impianto idrico del cantiere;
6. installazione cassetta primo soccorso, estintori e segnaletica di sicurezza;

B. realizzazione delle opere, consistenti in:

1. **opere edili**:

a) coibentazioni ed assistenze edili ad opere impiantistiche:

- isolamento sottotetti:
 - demolizione di parti di solaio per realizzazione aperture di passaggio;
 - realizzazione di passerelle tecniche per consentire le lavorazioni in sicurezza e per il passaggio degli addetti alla manutenzione;
 - stesura di coibentazione in lana di roccia in rotoli;
- isolamento facciate:
 - demolizione di intonaci;
 - realizzazione di isolamento termico a cappotto in polistirene espanso;

- realizzazione sfondi, tracce, ripristini;
- realizzazione velette in cartongesso e relativa tinteggiatura;

b) sostituzione/installazione infissi:

- smontaggio di serramenti e trasporto a discarica controllata;
- installazione di finestre per tetti a falda con doppio vetro stratificato e telaio isolato con polistirene espanso;
- sostituzione di serramenti esterni, modifica sistemi di apertura, installazione di zanzariere e sistemi oscuranti a tapparelle avvolgibili;
- installazione di persiane esterne;
- sostituzione di portoncini;
- demolizione di porzioni di parete e trasformazione di finestre in porte finestre e viceversa;

c) assistenza edile agli interventi impiantistici;

2. **impianti di climatizzazione:**

a) impianto di climatizzazione invernale:

- sostituzione di n. 1 caldaia in centrale termica con generatori modulari a n. 4 moduli indipendenti da 70 kW e relative apparecchiature di corredo;
- smontaggio e smaltimento vecchia caldaia;
- fornitura e posa in opera di vasi di espansione;
- sostituzione pompe di circolazione dei circuiti secondari;
- smantellamento componenti del vecchio impianto;
- fornitura e posa in opera di nuovi radiatori ad integrazione di quelli esistenti;
- modifica del sistema di termoregolazione;

b) impianto di climatizzazione estiva:

- smantellamento componenti del vecchio impianto;
- realizzazione di nuovo impianto ad espansione diretta VRV per il piano terra blocco A;
- realizzazione di nuovo impianto ad espansione diretta VRV per il piano primo blocco A;

3. **impianti elettrici:**

a) impianto di illuminazione ordinaria: ammodernamento dell'impianto in centrale termica;

b) integrazioni e modifiche all'impianto elettrico esistente:

- fornitura e posa in opera di nuovi quadri elettrici, in C.T. e nel locale pompe dell'interrato;
- fornitura e posa in opera di nuovi interruttori da installare in quadri elettrici esistenti;
- smontaggio e rimontaggio apparecchiature esistenti;
- esecuzione di distribuzione elettrica nei sottotetti, realizzata in passerella portacavi, tubazioni e scatole di derivazione;
- esecuzione di impianto forza motrice ed esecuzione impianto elettrico a servizio di impianti in campo (collegamento elettropompe, generatori, unità interne, ecc.).

Le suddette opere e provviste dovranno essere comprensive di ogni e qualsiasi accessorio atto a renderle a regola d'arte e perfettamente funzionanti e dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni contenute nelle specifiche tecniche, nella parte tecnica del presente capitolato speciale e negli elaborati di progetto.

L'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di compensi aggiuntivi per eventuali omissioni presenti nella lista dei lavori di cui sopra e/o negli elaborati grafici del progetto esecutivo in quanto i lavori si intendono completi e comprensivi di ogni e qualsiasi onere occorrente a dare l'opera perfettamente funzionante secondo gli obiettivi stabiliti dal progetto.

L'appalto risponde ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 256 (G.U. n. 183 del 8 agosto 2022), limitatamente ai punti 2.5 (specifiche dei materiali) e 2.6 (gestione del cantiere) trattandosi di un intervento di manutenzione straordinaria che non riguarda l'intero edificio o uno di nuova costruzione.

ART. 3– AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a **€ 1.450.765,97** oltre IVA, di cui **€ 140.811,06** non soggetti a ribasso d'asta, in quanto concernenti i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del D. Lgs.

81/2008 e s.m.i. e € **484.434,59** quali costi della manodopera afferenti ai seguenti CCNL di riferimento:

- imprese edili ed affini;
- imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti;
- legno – arredamento artigianato.

Le categorie di lavoro, di cui alle opere illustrate al precedente art. 2, sono riassunte nel prospetto che segue:

OPERE	CATEGORIA	CLASSIFICA	IMPORTO LAVORI (€)	COSTI SICUREZZA (€)	TOTALE (€)
CATEGORIA PREVALENTE					
A.: opere edili: 1. isolamento termico 2. infissi	OG 1	III	358.358,33 599.147,69	140.811,06	1.098.317,08
CATEGORIE SCORPORABILI					
B.: impianti termici e di condizionamento: 1. climatizzazione invernale 2. climatizzazione estiva	OS 28	I	308.686,81		308.686,81
ALTRE LAVORAZIONI					
C.: impianti elettrici: 1. impianto illuminazione sottotetti 2. integrazioni/modifiche impianto elettrico esistente	OS 30		43.762,08		43.762,08
TOTALE (€)			1.309.954,91 (soggetti a R.A.)	140.811,06 (non soggetti a R.A.)	1.450.765,97 (di cui € 140.811,06 non soggetti a R.A.)

ART. 4 – CONTRATTO D'APPALTO

Il presente appalto è dato **a misura** ai sensi dell'art 32 dell'allegato I.7 al D.Lgs 36/2023.

Dopo l'aggiudicazione dell'appalto, fra la stazione appaltante e l'appaltatore sarà stipulato il relativo contratto.

In particolare, con la firma del contratto, l'appaltatore dichiara, assumendosi ogni effetto conseguente, di conoscere esattamente i luoghi dove andrà ad operare e di aver valutato attentamente i motivi e le circostanze che hanno portato a stimare le condizioni e gli oneri contenuti nel presente capitolato e nell'elenco prezzi unitari, in relazione anche al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

Fanno parte integrante del contratto e sono in esso richiamati, i seguenti documenti:

- il presente capitolato speciale d'appalto;
- il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Id-Documento	Descrizione	Rev
GE_2RT_01_00	Relazione generale	01_00
GE_2CST_01_00	Capitolato Speciale D'Appalto - Parte Tecnica	01_00
GE_CAM_01_00	Relazione rispetto Criteri Minimi Ambientali (CAM)	01_00
GE_2PM_01_00	Piano di manutenzione	01_00
GE_2CP_01_00	Cronoprogramma	01_00
GE_2CE_01_00	Computo metrico estimativo	01_00
GE_2IM_01_00	Stima Incidenza Manodopera	01_00
GE_2AP_01_00	Analisi dei Prezzi	01_00
GE_2EP_01_00	Elenco dei Prezzi Unitari	01_00
GE_2QE_01_00	Quadro Economico	01_00
AR_2RT_01_00	Opere edili - Relazione tecnica specialistica	01_00
AR_21_01_00	Opere edili - Corografia estratti CTR, PIT, RU, catastale	01_00

AR_22_01_00	Opere edili - Stato attuale blocchi C e D - Planimetrie, sezioni, prospetti e particolari	01_00
AR_23_01_00	Opere edili - Stato attuale blocchi A e B - Planimetrie, sezioni, prospetti e particolari	01_00
AR_24_01_00	Opere edili - Stato di progetto blocchi C e D - Planimetrie, sezioni, prospetti e particolari	01_00
AR_25_01_00	Opere edili - Stato di progetto blocchi A e B - Planimetrie, sezioni, prospetti e particolari	01_00
AR_26_01_00	Opere edili - Stato sovrapposto blocchi C e D - Planimetrie, sezioni, prospetti e particolari	01_00
AR_27_01_00	Opere edili - Stato sovrapposto blocchi A e B - Planimetrie, sezioni, prospetti e particolari	01_00
AR_28_01_00	Opere edili - Abaco serramenti piano terreno - parte prima	01_00
AR_29_01_00	Opere edili - Abaco serramenti piano terreno - parte seconda	01_00
AR_30_01_00	Opere edili - Abaco serramenti piano primo	01_00
AR_31_01_00	Opere edili - Abaco serramenti piano secondo	01_00
AR_32_01_00	Opere edili - Particolari esecutivi	01_00
IE_2RT_01_00	Impianti elettrici - Relazione tecnica specialistica	01_00
IE_2SB_01_00	Impianti elettrici - Schema a blocchi impianto elettrico - stato modificato	01_00
IE_2SE_01_00	Impianti elettrici - Schema unifilare quadri elettrici nuovi o soggetti a modifica	01_00
IE_21_01_00	Impianti elettrici - Modifiche a impianto esistente - Locale centrale termica - Planimetria	01_00
IE_22_01_00	Impianti elettrici - Modifiche a impianto esistente - Sottotetti blocco A e B e piano primo blocco A - Planimetria	01_00
IM_2RT_01_00	Impianti Meccanici - Relazione tecnica specialistica	01_00
IM_2RL_01_00	Impianti Meccanici - Relazione Ex Legge 10/91 - Contenimento Consumi Energetici	01_00
IM_2RC_01_00	Impianti Meccanici - Relazioni di calcolo	01_00
IM_21_01_00	Impianti Meccanici - Modifiche a Impianto Termico esistente - Schema funzionale	01_00
IM_22_01_00	Impianti Meccanici - Modifiche a Impianto Termico esistente - Planimetria Locali Tecnici	01_00
IM_23_01_00	Impianti Meccanici - Modifiche a Impianto Termico esistente - Planimetria Piano Terra	01_00
IM_24_01_00	Impianti Meccanici - Modifiche a Impianto Termico esistente - Planimetria Piano Primo	01_00
IM_25_01_00	Impianti Meccanici - Modifiche a Impianto Termico esistente - Planimetria Piano Secondo	01_00
IM_26_01_00	Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione Blocco "A" - Planimetria Piano Terra	01_00
IM_27_01_00	Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione Blocco "A" - Planimetria Piano Primo	01_00
IM_28_01_00	Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione Blocco "A" - Planimetria Piano Sottotetto e particolari	01_00
IM_29_01_00	Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione Blocco "A" - Schemi funzionali	01_00
SC_2RT_01_00	Piano di sicurezza e coordinamento	01_00
SC_2FO_01_00	Fascicolo dell'opera	01_00
SC_2CE_01_00	Stima costi della sicurezza	01_00
SC_21_01_00	Inquadramento generale area di cantiere esterna	01_00
SC_22_01_00	Individuazione aree di cantiere - piani terra e interrato	01_00
SC_23_01_00	Individuazione aree di cantiere - piano terra blocco A - Macrofase H	01_00
SC_24_01_00	Individuazione aree di cantiere - piano primo	01_00
SC_25_01_00	Individuazione aree di cantiere - piano secondo	01_00
SC_26_01_00	Individuazione aree di cantiere - piani sottotetto	01_00

- il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- il DURC;
- l'offerta.

La stipulazione del contratto avviene, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'aggiudicazione diventa efficace.

L'incaricato, sottoscrittore del contratto, dovrà essere munito di certificato di firma digitale, rilasciato da un'autorità di certificazione della firma digitale, valido e non scaduto.

La mancata disponibilità dell'appaltatore alla stipulazione del contratto d'appalto, dopo l'aggiudicazione e nei termini di cui al precedente comma comporterà la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il RUP e l'affidatario non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni discordanti, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi unitari - elaborati grafici del progetto esecutivo.

Il presente appalto è dato a misura, pertanto, l'importo totale dei lavori e/o delle singole opere può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

I prezzi contrattuali dell'elenco dei prezzi unitari, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera.

A riguardo l'appaltatore dichiara esplicitamente di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato le località interessate dai lavori e di averne accertate in particolare le condizioni generali quali la natura del suolo, del sottosuolo, la presenza o meno di acqua, l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti, la viabilità, i locali oggetto dei lavori, gli accessi e gli impianti nonché di aver valutato nell'offerta presentata tutte le circostanze e tutti gli elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, anche in relazione al ribasso d'asta da lui offerto e al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

Il verbale di consegna sottoscritto dall'appaltatore dovrà contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Di conseguenza l'appaltatore non potrà eccepire la mancata conoscenza o sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore, contemplate dal Codice Civile e non escluse dal presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara altresì implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi realizzativi.

ART. 5 – GARANZIE

Ai sensi degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore ha l'obbligo di costituire, al momento della stipula del contratto, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a propria scelta, con le modalità e nelle misure previste dagli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La stazione appaltante può richiedere all'affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per:

- eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;
- pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria eventualmente presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottantapercento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo resta vincolato fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a 12(dodici)mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, o della documentazione analoga, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati d'avanzamento, o della documentazione analoga, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo (art. 117 comma 9 del D.Lgs. 37/2023).

Le garanzie dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con D.M. 16.09.2022 n. 193.

Le garanzie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote.

La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Nel caso di presentazione di garanzia pari all'importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilità piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie fideiussorie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

ART. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore ha l'obbligo di costituire una polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, da consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, che copra i danni subiti dalla stessa stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve presentare il contenuto minimo di seguito enunciato:

1. l'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto;
2. deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 (cinquecentomila) ed un massimo di € 5.000.000 (cinquemilioni).
3. la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
4. l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con D.M. 16.09.2022 n. 193.

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione anche parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell'art.120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e della L. n.52 del 21 febbraio 1991.

Qualora l'appaltatore intenda ricorrere alla cessione del credito dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione dei codici CUP D54D22001510009 e CIG relativi all'appalto.

La stazione appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente appalto al cessionario esclusivamente sui conti correnti bancari dedicati come da questi comunicati.

Non sono ammesse e sono, quindi, nulle di diritto altre forme di cessione del credito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la delegazione di pagamento, la procura all'incasso, ecc.

ART. 8 – DIREZIONE DEI LAVORI E ORDINI DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. 36/2023, il RUP, nella fase dell'esecuzione del contratto, si avvale del Direttore dei lavori, che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Nel rispetto delle indicazioni dell'art. 114 e dell'allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023 il direttore lavori:

1. è il soggetto a cui fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalle norme soprarichiamate, così riassumibili:
 - attestazione dello stato dei luoghi;

- consegna dei lavori;
 - accettazione dei materiali;
 - verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore;
 - modifiche, variazioni e varianti contrattuali;
 - contestazioni e riserve;
 - eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
 - gestione dei sinistri;
 - adempimenti al termine dei lavori;
 - attività di controllo amministrativo contabile;
2. impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio (OdS), al cui riguardo:
- gli OdS sono sottoscritti dal direttore dei lavori, emanati e comunicati all'appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza;
 - gli OdS devono essere comunicati al RUP, nonché annotati nel giornale dei lavori (con le modalità di cui all'art. 15 del D.M. 49/2018, con sintetiche motivazioni che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine;
 - l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, in ogni caso non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.

L'appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti dell'ufficio di Direzione Lavori l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

ART. 9 - MODIFICHE AL CONTRATTO,VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Le modifiche al contratto sono disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio entro i limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 inoltre, nello specifico:

1. le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante e solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
2. il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al succitato articolo, ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023: in caso di variante in corso d'opera, la D.L. descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria;
3. il direttore dei lavori, ai sensi della normativa sopracitata:
 - propone al RUP le modifiche nonché le varianti e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare allo stesso RUP, nei casi e alle condizioni previste dal succitato art. 120;
 - risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato, o lasciato eseguire, modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante;
4. qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario: in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi all'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 ed inoltre:
 - l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere l'atto di sottomissione della perizia suppletiva in segno di accettazione o motivato diniego;
 - nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo di contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima

del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale: in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo;

- ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 36/2023;
5. qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione; non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste;
 6. la violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del RUP, la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi;
 7. il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'art. 5, comma 9 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;
 8. l'appaltatore può proporre variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportano diminuzione dell'importo originario dei lavori, ai sensi dell'art.5, comma 10 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, a condizione che:
 - la proposta sia redatta in forma di perizia tecnica, corredata degli elementi di valutazione economica: in tal caso, il Direttore dei Lavori, entro 10 giorni dalla ricezione della proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere;
 - le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori;
 - non alterino in maniera sostanziale il progetto né le categorie dei lavori.

ART. 10 –NUOVI PREZZI, PREZZI CONTRATTUALI E REVISIONI

Le eventuali variazioni autorizzate sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono valutati, ai sensi dell'art.5, comma 7 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, come segue:

- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, commi 7 e 16 del codice,
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, ai sensi dell'art.5, comma 8 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Tutti i prezzi contrattuali si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di personale e propria convenienza, escludendo qualsiasi riserva, dato che essi devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte nonché di ogni onere, anche se non dettagliato, necessario all'esecuzione dei lavori.

Tutti i prezzi stabiliti dal contratto d'appalto si intendono accettati a proprio rischio dall'appaltatore che, in base a proprie valutazioni, esami e sopralluoghi, li ha giudicati convenienti.

La revisione dei prezzi è ammessa unicamente qualora in vigore del contratto si determini una fattispecie quale quella individuata dall'art. 60, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 *(al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano*

nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente).

ART.11– OSSERVANZADI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza di tutte le norme contenute nel Codice civile, nelle leggi, decreti, regolamenti e circolari - vigenti o emanate in corso di opera - che abbiano applicabilità, per i rispettivi ambiti territoriali, nello Stato Italiano, nella Regione, Provincia e/o Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto.

In particolare l'appaltatore si intende obbligato all'osservanza:

- del D.Lgs. 36/2023
- della Legge 5 novembre 1971 n.1086;
- del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- della Legge 1 marzo 1968 n.186;
- del D.M. 22.01.2008 n.37;
- del D.M. 20.12.2012;
- D.P.R. 03.06.98, n. 252 e s.m.i.;
- del D.I. 10.03.98 e s.m.i.;
- del Testo Unico dell'edilizia approvato con D.P.R. 06.06.01 n. 380 e s.m.i.;
- delle norme C.N.R., U.N.I., C.E.I., ASTM, CEN e delle Direttive CEE relative alle opere oggetto dell'appalto;
- delle norme antinfortunistiche e di prevenzione incendi relative alle opere oggetto dell'appalto e alla loro esecuzione.

Osservanza delle leggi in materia assicurativa e previdenziale

L'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni delle leggi in materia assicurativa e previdenziale, ed in particolare dovrà ottemperare e rispettare quanto segue:

1. la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed infortunistici (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro) deve essere presentata alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna: tale obbligo vale sia per l'impresa appaltatrice che per i subappaltatori, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
2. prima della consegna dei lavori, la consegna alla D.L. della dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili e dai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
3. l'appaltatore è tenuto a dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'opera, di tessera di riconoscimento con fotografia; analogo obbligo è esteso alle imprese in subappalto o in nolo, con l'indicazione se il personale impiegato è dipendente o lavoratore autonomo.

ART. 12 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori un proprio programma di esecuzione dei lavori in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per l'emissione degli stati d'avanzamento lavori nonché per la liquidazione dei relativi certificati di pagamento. Il programma sarà elaborato dall'esecutore in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa delle attività con eventuali variazioni secondarie della tempistica esecutiva senza modificare il tempo complessivo previsto per l'ultimazione dei lavori. Su tale programma, che dovrà risultare compatibile con il cronoprogramma del PSC, il Direttore Lavori, il CSE e la stazione appaltante, si esprimeranno prima dell'inizio dei lavori stessi.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che sarà tenuto, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli e proseguirli attenendosi al programma da esso redatto in modo da darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale.

La D.L. e la stazione appaltante, sentito il CSE, e potranno modificare o integrare il cronoprogramma mediante ordine di servizio, ogni volta che fosse necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

La D.L., sentita la stazione appaltante e il CSE, si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 13 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori interverrà, di norma, una volta stipulato il contratto di appalto.

Il progetto è cofinanziato dagli stanziamenti destinati agli interventi nell'ambito del V bando di cui alla Legge n. 338/2000, assegnati con Decreto MUR n. 1483 del 05/11/2023, a norma del quale è fatto obbligo alla stazione appaltante di procedere all'avvio dei lavori oggetto dell'intervento medesimo entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale suddetto **e pertanto entro e non oltre il 03/6/2024.**

La Stazione appaltante procederà pertanto, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023, alla consegna dei lavori in via d'urgenza, quale tutela dell'interesse pubblico che l'intervento è destinato a soddisfare.

Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

È facoltà della stazione appaltante provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

Nel caso specifico, visto che l'esecuzione di alcune opere avviene in zone non facenti parte dell'area di cantiere consegnata all'appaltatore, l'inizio dei relativi lavori avverrà a seguito di ordine di servizio emesso dalla D.L. con svolgimento conseguente a quanto previsto nel cronoprogramma.

ART. 14 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine complessivo di **360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Entro tale termine dovranno essere consegnati anche i seguenti documenti:

- dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/08, corredate dagli allegati obbligatori;
- elaborati as built;
- documenti relativi ai materiali/manufatti aventi caratteristiche inerenti all'efficientamento energetico (isolanti, accessori, ecc.);

- schede tecniche e dichiarazione circa l'efficienza energetica e i valori di rendimento dei generatori di calore;
- dichiarazioni di conformità e libretti di uso e manutenzione di tutti i materiali marcati CE ai sensi di regolamenti di prodotto o normative standardizzate;
- libretto di impianto aggiornato con nuovi generatori e componenti;
- documenti relativi ai materiali/manufatti aventi per cui sono richieste caratteristiche CAM;
- documenti relativi ai materiali/manufatti/impianti aventi caratteristiche di prevenzione incendi (da inserire nella SCIA antincendio):
 - dichiarazioni di conformità relative al comportamento al fuoco di materiali e manufatti installati;
 - dichiarazioni di corretta applicazione/installazione dei materiali/manufatti e di apparecchiature di impianti;
 - certificati di reazione/resistenza al fuoco di materiali e manufatti (rapporti di prova e /o classificazione, dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento prodotti da costruzione n.305/2011, ecc.).

ART. 15 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Saranno ammesse variazioni agli originari termini di ultimazione nell'eventualità di:

- sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante;
- cause non imputabili all'appaltatore, dallo stesso tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione dei lavori.

Le avverse condizioni climatiche che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi.

A norma dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023:

1. in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione: il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (*cinque*) giorni dalla data della sua redazione;
2. la sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi;
3. la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale;
4. ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP ne dà avviso all'ANAC;
5. l'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'appaltatore non ha

diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato;

6. nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile e secondo criteri individuati dall'art. 8 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

A norma dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 inoltre:

- a) in caso di sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di una eventuale sospensione illegittima dallo stesso ordinata per circostanze non previste dall'allegato II.14 del Codice.

ART. 16– PENALI

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale pecuniaria stabilita nella misura del 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione previsto.

Qualora l'importo complessivo delle penali da applicare superi il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del progetto in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il responsabile del progetto promuove l'avvio delle procedure previste per la risoluzione del contratto.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile unico del progetto in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, del certificato di regolare esecuzione. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è allo stesso imputabile, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico del progetto, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

ART. 17 – ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

L'accettazione dei materiali dovrà avvenire come disposto dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento alle seguenti prescrizioni:

- a) i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione della D.L.: l'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera; anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo;
- b) la D.L. rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio;

- c) non rileva l'impiego da parte dell'appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata;
- d) i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e sono rifiutati dalla D.L. nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;
- e) la D.L. o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente capitolato finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'appaltatore;
- f) i materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera;
- g) la D.L. verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riutilizzo di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute, da eseguirsi in contraddittorio con l'appaltatore.

L'appaltatore fornirà a proprie spese tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori, né potrà senza autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso inoltre l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

L'appaltatore è altresì tenuto, indipendentemente da quanto sopra esposto, a richiedere alla Direzione Lavori la ricognizione e misura in contraddittorio di quelle opere che successivamente, col prosieguo dei lavori, non si fosse in grado di misurare.

Nell'eventualità che l'appaltatore non abbia richiesto la ricognizione a tempo debito, e non si potessero poi accertare definitivamente le qualità e le quantità dei lavori eseguiti, questi dovrà sottostare ed accettare la stima che la Direzione Lavori indicherà o accollarsi tutte le spese e danni per una tardiva ricognizione.

Non saranno invece computati i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione ai disegni e agli ordini di servizio della Direzione Lavori o non conformi al contratto, anche se per le maggiori dimensioni la stazione appaltante ne dovesse trarre un vantaggio o beneficio.

Nel caso venissero riscontrati dei vizi o difetti, l'appaltatore sarà obbligato alla demolizione e rifacimento successivo, a totale suo carico e secondo le buone regole dell'arte, dei lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o inosservanza delle disposizioni impartite.

Nell'eventualità che l'appaltatore non esegua prontamente l'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione e rifacimento successivo dei lavori oggetto dei vizi, addebitandogli le spese.

La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/20.

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza è effettuata in base alla stima dei costi contenuta negli atti progettuali e sul bando di gara. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Per eventuali lavori in economia, eseguiti dall'appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno redatte apposite liste settimanali da comprendersi nella contabilità dei lavori, dove i materiali verranno pagati ai prezzi riportati nell'elenco o nel prezzario regionale, al netto del ribasso d'asta, mentre la mano d'opera verrà compensata con i prezzi di tariffa vigente al momento della fornitura di

prestazione, al netto del ribasso d'asta applicato solamente sulle spese generali e sull'utile dell'impresa.

La contabilizzazione degli eventuali costi per la sicurezza individuati in economia è effettuata senza applicare alcun ribasso.

Nello specifico la valutazione di lavori avverrà come di seguito indicato:

a) lavoro a corpo:

- è effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato progettuale; il prezzo offerto per il lavoro a corpo, ai sensi dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Le parti contraenti, dunque, non possono invocare alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori;
- il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo gli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa; lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte;
- le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita, ai sensi dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023; le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte;

b) lavori a misura:

- la misurazione e la valutazione degli eventuali lavori a misura introdotti in sede di variante in corso di contratto sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera;
- non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori;
- nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali;
- la contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti previsti dall'elenco prezzi unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall'appaltatore in sede di gara: in ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
 - *per i materiali*: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;
 - *per gli operai ed i mezzi d'opera*: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
 - *per i noli*: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;
 - *per i lavori*: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente capitolato; le spese generali; le spese per eventuale occupazione di

suolo pubblico o privato, ecc.

ART. 18 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP anche in caso di avvio dell'esecuzione in via di urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, rilasciata da soggetti espressamente indicati nella suddetta disposizione normativa.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in corso d'opera, in base a stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiunga l'importo di € **200.000,00 (duecentomila euro)** al netto del ribasso d'asta contrattuale e della ritenuta dello 0,5 % per infortuni.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia l'ammontare, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori accertata e certificata dalla D.L., per un importo decurtato del 20% del corrispettivo di appalto: il pagamento della rata di saldo del restante 20% avverrà con la positiva emissione del certificato di collaudo.

I pagamenti sono disposti a seguito emissione di fatture regolari e, ai sensi dell'art. 17 L.R.T. 38/2007, dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'appaltatore, delle imprese esecutrici le prestazioni nonché degli eventuali subappaltatori.

Le fatture, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, viale Gramsci, 36 – Firenze, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni normative contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 e dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell'allegato A della normativa sopracitata, il riferimento al contratto in oggetto e ai codici CUP D54D22001510009 e CIG..... attribuiti all'appalto.

I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

- Codice univoco ufficio: LUB6UB
- Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI.

Il pagamento è effettuato con ordinativo emesso a favore dell'appaltatore sulla Tesoreria dell'Azienda da estinguersi sul c/c bancario che verrà indicato dall'appaltatore.

L'Azienda provvederà ad applicare il REVERSE CHARGE ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/72.

L'Azienda è inoltre soggetta, all'applicazione dello SPLIT PAYMENT, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad € 5.000,00 procede alla verifica di regolare assolvimento da parte del beneficiario degli obblighi tributari e di adempimento ai ruoli degli agenti della riscossione.

La stazione appaltante acquisisce d'ufficio in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativa a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal

certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo provvisorio, previa acquisizione del DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui ne sia previsto il pagamento diretto.

ART. 19 – TERMINI PER L'EMISSIONE DEI TITOLI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, il termine di pagamenti relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 30 giorni a decorrere dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque al massimo entro 7 giorni dall'adozione degli stessi.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni.

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, il RUP rilascia il certificato di pagamento previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro i termini sopra illustrati e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stessa, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data del rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data del rilascio del certificato di pagamento-

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 20 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'aggiudicatario è tenuto a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Parimenti per le spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500,00 è ammesso un sistema di pagamento diverso da quelli sopra indicati, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa appaltatrice dichiara espressamente di esonerare l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per il pagamento che sarà in tal modo effettuato sul c/c indicato.

L'aggiudicatario, con la stipula del contratto di appalto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto.

Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti di eventuali subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati ai servizi tecnici.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di verifica di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dell'aggiudicatario, l'Azienda procederà quindi alla risoluzione del contratto e alla relativa comunicazione alla Prefettura – UTG territorialmente competente.

ART. 21 – EMISSIONE DI ELABORATI AS BUILT, DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI

La conclusione delle opere di cui al presente capitolato comprende anche la contestuale consegna degli elaborati di seguito descritti da parte dell'appaltatore:

- elaborati costituenti il progetto esecutivo, corretti secondo le opere effettivamente realizzate (as built);
- manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature installate;
- dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/08 degli impianti realizzati corredate degli allegati obbligatori;
- certificazioni/rapporti di prova in grado di attestare le caratteristiche richieste per i materiali/manufatti impiegati nell'efficientamento energetico:
 - caratteristiche prestazionali del materiale isolante utilizzato conformi a quanto indicato nella documentazione di cui al DD.MM. 26/6/2015 Requisiti Minimi - ex art. 28 L. 10/91;
 - caratteristiche prestazionali degli infissi a taglio termico e dei relativi accessori (tapparelle, persiane, cassonetti, ecc.) conformi al DD.MM. 26/6/2015 Requisiti Minimi - ex art. 28 L. 10/91, nonché delle seguenti specifiche norme e/o aspetti:
 - a) norma EN 1279-5:2005+A2:2010 Vetro per edilizia — Vetrate isolanti — parte 5: Valutazione della conformità;
 - b) trasmittanza termica secondo il metodo del serramento campione/normalizzato e criteri di estensibilità dei risultati secondo la norma di prodotto UNI EN 14351-1 o altro metodo unificato;
 - c) certificazione EN 14351-1:2006+A2:2016 "Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali";
 - d) certificazione delle prestazioni acustiche degli stessi;
- certificati di conformità CE e dichiarazioni di prestazione degli isolanti e degli infissi impiegati per l'efficientamento energetico (ove applicabile il marchio CE);
- certificato di conformità CE e Dichiarazione dei rendimenti nominali e specifici per i generatori di calore alimentati a gas metano;
- certificato di conformità CE e dichiarazione dei rendimenti nominali e specifici per i generatori di calore in pompa di calore;
- documenti relativi ai materiali/manufatti aventi caratteristiche CAM: dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), rilasciata dal produttore, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti, ovvero una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto dei criteri di cui al punto 2.4.2.9 del D.M. 10.11.2017;
- dichiarazioni di conformità relative al comportamento al fuoco di materiali e manufatti installati;
- dichiarazioni di corretta applicazione/installazione di materiali aventi caratteristiche di prevenzione incendi;
- certificati di reazione/resistenza al fuoco di materiali e manufatti (rapporti di prova e /o classificazione, dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento prodotti da costruzione n.305/2011, ecc.);

Qualora gli elaborati di cui sopra venissero dichiarati non conformi alle opere realizzate da parte della D.L., che li verificherà in tempo reale alla loro emissione, all'appaltatore verrà assegnato un termine per la correzione degli stessi non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi. I lavori non potranno considerarsi conclusi fintanto che gli elaborati di cui sopra non saranno esaustivi e conformi ai lavori realizzati.

ART. 22 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI, GRATUITA MANUTENZIONE E PRESA IN CONSEGNA

Non appena ultimati i lavori previsti dal contratto, l'appaltatore informa prontamente per iscritto la D.L. ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023:

1. il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore: in ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione;
2. il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori: il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Fanno parte integrante delle opere da realizzare tutti gli elaborati da produrre a cura dell'appaltatore elencati al precedente art. 21, mancando uno dei quali non potrà essere accertata l'ultimazione dei lavori e che dovranno essere modificati, diversamente dalle opere, entro il termine massimo di 10 gg. dopo l'emissione degli stessi e la contestuale comunicazione delle "non conformità" riscontrate da parte della D.L. .

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, l'appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

ART. 23 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, entro 1 mese dalla data di ultimazione dei lavori accertata con il certificato dell'ultimazione degli stessi, e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore.

All'atto della firma, l'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del D.Lgs 36/2023.

Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si considera da lui definitivamente accettato.

Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle riserve dell'appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

La D.L. deve allegare al conto finale la seguente documentazione:

- a) verbale o verbali di consegna dei lavori;
- b) atti di consegna e riconsegna di aree concessi in uso all'esecutore;
- c) eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) ordini di servizio impartiti;
- f) sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) verbali di sospensione e ripresa dei lavori, certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) documentazione relativa a eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i) processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- j) richieste di proroga e relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;
- k) atti contabili, ossia i libretti delle misure e registro di contabilità;
- l) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

ART. 24 –COLLAUDO

Si applica la disciplina di cui all'art.116 e all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, procederà all'attribuzione dell'incarico di collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 116, comma 4, del codice.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;

Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati; verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

L'appaltatore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti.

Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti, l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari nel tempo dallo stesso assegnato. Ove l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio. Le spese relative, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verranno dedotte dal residuo credito.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'art.116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 il collaudo finale deve aver luogo entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo, contenente tutti gli elementi di cui all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro i successivi due mesi.

ART. 25 - DIFFORMITA', VIZI E DIFETTI DI COSTRUZIONE

Nel corso del periodo di provvisoria del certificato di collaudo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

In mancanza di provvedimenti adeguati da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante vi provvederà altrimenti addebitando all'appaltatore le relative spese.

Per l'intera durata del periodo di garanzia l'appaltatore si assume ogni responsabilità anche per gli eventuali danni che a cagione di difetti ed avarie potessero derivare alla stazione appaltante o a terzi.

Se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera presentasse vizi o difetti di cui all'art. 1669 del c.c., l'appaltatore ne sarà responsabile nei confronti della stazione appaltante e pertanto sarà tenuto al ripristino dell'opera stessa, purché ne sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta.

ART 26 – SUBAPPALTI E SUB-FORNITURE

L'appaltatore è tenuto a eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell'appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, ma è altresì consentito il subappalto nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2, del D.Lgs 36/2023, costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi del comma 2, articolo 119 del codice, si precisa che i documenti di gara non prevedono indicazioni circa lavorazioni oggetto del contratto che dovranno essere eseguite obbligatoriamente dall'aggiudicatario, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

L'appaltatore potrà avvalersi del subappalto alle seguenti condizioni:

- a) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al Capo II Titolo IV Parte V del Codice;
- b) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- c) che l'appaltatore faccia richiesta alla stazione appaltante dell'autorizzazione al subappalto e la ottenga ai sensi dell'art. 119, comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
- d) che l'appaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, depositi il contratto di subappalto presso la stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato dai seguenti allegati obbligatori:
 - documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;
 - dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione sopra citati;
 - dichiarazione dell'appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- e) che il contratto di subappalto contenga almeno le seguenti clausole e prescrizioni:
 - descrizione dei lavori da svolgere e delle relative categorie;
 - tempi di consegna previsti;
 - elenco dei materiali necessari per la realizzazione dei lavori;
 - prezzo pattuito dalle parti con indicazione dei costi della sicurezza (questi da corrispondere senza alcun ribasso d'asta);
 - tempi stabiliti per il pagamento;
 - data e modalità da osservare per l'eventuale recesso dal contratto;
 - impegno del subappaltatore a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, con clausola di espresso riconoscimento ai lavoratori impiegati nell'esecuzione di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali

di lavoro;

- disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

e sia corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, in modo da indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'appaltatore e il subappaltatore sono inoltre tenuti ad attenersi alle seguenti disposizioni:

1. l'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori:
 - documentazione di avvenuta denuncia dei lavori agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (ove presente), assicurativi e antinfortunistici;
 - piano operativo di sicurezza (POS) sottoscritto dal subappaltatore e controfirmato dal RLS;
2. l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
3. l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi del personale impiegato nelle prestazioni oggetto di subappalto, tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, fattispecie che si verifica quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
4. l'affidatario è tenuto ad assicurare che i subappaltatori rispettino integralmente, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
5. l'affidatario corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso; la stazione appaltante sentito il direttore dei lavori o il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
6. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
7. piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:
 - dovranno essere presenti in cantiere, a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri;
 - l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario (nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario);
 - il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
8. l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
9. l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività sui luoghi di lavoro interessati dall'appalto e/o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativo al cantiere interessato dai lavori, relativo a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora ed in qualsiasi momento, la Direzione Lavori giudicasse il subappaltatore non idoneo alla corretta esecuzione delle prestazioni affidate, potrà chiedere all'appaltatore, con comunicazione scritta ed adeguatamente motivata, di provvedere all'immediato allontanamento dello stesso dal cantiere.

L'allontanamento del subappaltatore, su richiesta motivata della Direzione Lavori, o la mancata autorizzazione al subappalto non daranno diritto alcuno all'appaltatore di pretendere indennizzi o

risarcimenti per eventuali danni e perdite, e non verrà concessa alcuna proroga sulla data fissata per l'ultimazione dei lavori.

Per tutti i sub-contratti che non che non si configurano come subappalti, l'affidatario deve dare comunicazione scritta alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, contenente:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Devono essere altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso dell'esecuzione del sub-contratto.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 €/anno agli imprenditori agricoli elencati al comma 3 lettera c) dell'art. 119 del Codice;
- d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto (relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto).

Il subappalto non autorizzato, oltre alla risoluzione di diritto del contratto, comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 27 - AUTORIZZAZIONI

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri connessi al rilascio di autorizzazioni, allacciamenti e quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori, da richiedere ad enti o privati.

Tutti i documenti che dovessero essere inoltrati direttamente dalla stazione appaltante saranno predisposti dall'appaltatore e messi a disposizione della stazione appaltante stessa onde provvedere all'espletamento delle pratiche relative.

In caso di ritardo nell'ottenimento delle autorizzazioni, non imputabile a inerzia e scarso interesse dell'appaltatore, potrà essere accordata dalla stazione appaltante una proroga rispetto al termine di ultimazione dei lavori, sentita la Direzione Lavori, su presentazione di richiesta scritta dell'appaltatore stesso corredata dalle variazioni al programma esecutivo dei lavori.

ART. 28 - ESECUZIONE DI LAVORI SU STRUTTURE IN ESERCIZIO

I lavori potranno essere eseguiti su strutture in esercizio, secondo le valutazioni e applicando le misure di sicurezza contenute nel PSC.

L'appaltatore dovrà eseguire i lavori assegnatigli riducendo al minimo l'interferenza con la normale attività dell'ARDSU, senza pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti e nei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori.

Nel caso in cui si renda necessario un fermo dell'impianto elettrico, non previsto nel cronoprogramma dei lavori, l'appaltatore dovrà farne richiesta scritta motivata alla stazione appaltante con almeno 15 gg. di anticipo sulla data richiesta per il fermo. La suddetta richiesta dovrà specificare il tempo di fermo impianto, che dovrà avvenire riducendo al minimo i disagi per l'attività dell'ARDSU.

La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, stabilirà se accogliere o meno la richiesta.

L'appaltatore è responsabile dei danni causati alla stazione appaltante o terzi, sia per danni diretti che per quelli indiretti, causati da ritardi ingiustificati che impediscano il normale svolgimento dell'attività aziendale.

ART. 29 - COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITÀ

L'appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività subordinatamente a quella della stazione appaltante in modo da non ostacolarne in alcun modo il regolare svolgimento; esso inoltre non dovrà ostacolare quella di altri appaltatori o fornitori che operino contemporaneamente nei luoghi dove si svolgono i lavori a lui appaltati.

Inoltre poiché le attività sono da svolgere in ambienti particolari, è necessario che l'appaltatore adotti ogni accorgimento per ridurre al minimo i rumori, polveri e quanto altro possa determinare danni e/o disturbi.

In particolare l'appaltatore dovrà impiegare macchine che introducano un livello sonoro inferiore a 85 dB, a 1m di distanza, nonché assicurare la pulizia della viabilità interna interessata dal passaggio dei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di cantiere in genere.

ART. 30 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEL CANTIERE

Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile della D.L., l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la D.L. stessa potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la D.L., su autorizzazione della stazione appaltante, potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'appaltatore, precisandola qualità, le quantità e di prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della stazione appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla stazione appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa o eccezione potrà essere sollevata dall'appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della stazione appaltante di applicare in danno dell'appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente capitolato o dalle vigenti leggi.

L'eventuale custodia del cantiere installato per la realizzazione dei lavori deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita a sensi dell'art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646 e s.m.i..

La custodia e guardia del cantiere si intende estesa anche ai periodi di sospensione lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del certificato di collaudo.

L'appaltatore a sua cura e spesa dovrà attrezzare un'area per l'impianto del cantiere, il ricovero dei mezzi d'opera, l'approvvigionamento dei materiali, dei manufatti prefabbricati, delle tubazioni, etc. Tale area sarà recintata e dotata di servizi igienici per le maestranze, in conformità con le vigenti norme in materia e le prescrizioni degli enti preposti.

ART. 31 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro di riferimento ai sensi dell'art. 11, co. 2 D.Lgs. 36/2023:

- imprese edili ed affini;
- imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti;
- legno – arredamento artigianato;

nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori che viene assunto dalla stazione appaltante quale contratto di riferimento ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023. Resta ferma la facoltà per l'operatore economico di indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le

stesse tutele di quello sopra indicato. In tal caso prima di procedere all'aggiudicazione dell'appalto la stazione appaltante procedere a verificare l'equivalenza delle tutele secondo le modalità definite dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore è obbligato nei confronti del proprio personale dipendente, occupato nei lavori costituenti oggetto dell'Appalto, a provvedere alla sua retribuzione e assicurazione sociale obbligatoria nessuna esclusa, uniformandosi alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti o a quelle che dovessero entrare in vigore o essere emanati durante l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività in genere e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi previste.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore fino alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori, anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse indipendentemente dalla natura e dimensione dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione economica giuridica o sindacale.

A garanzia di tali obblighi il direttore dei lavori effettuerà, in occasione di ogni pagamento, una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro – la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore e alla Direzione Provinciale del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Ciò al fine di consentire che il pagamento delle somme medesime non sia effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti.

Il comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto in libro di paga e matricola, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati; in tal caso si applica una penale di € 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare ed il direttore dei lavori procede ad immediata denuncia dell'illecito alla Direzione Provinciale del Lavoro. Sull'ammontare della citata penale in nessun caso maturano interessi.

Gli illeciti di cui ai due commi precedenti sono segnalati dal direttore dei lavori al Responsabile unico del procedimento.

Qualora l'inadempimento dell'appaltatore alle disposizioni che precedono sia grave e ripetuto, la stazione appaltante risolve il contratto di appalto.

I commi precedenti si applicano anche in caso di ricorso al subappalto.

In ogni caso l'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

L'affidatario è tenuto ad assicurare che i subappaltatori rispettino integralmente, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile unico del progetto a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui sopra fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile unico del progetto e sottoscritto dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il Responsabile unico del progetto provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

L'appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando per iscritto alla Direzione Lavori non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori gli estremi della propria

iscrizione agli Istituti previdenziali, antinfortunistici ed assicurativi e fornendo nel contempo un elenco nominativo degli operai, con i relativi dati anagrafici, che intenderà adoperare nei lavori, con specificata la relativa qualifica, dandone poi immediata comunicazione per ogni variazione apportata. L'appaltatore è anche tenuto a dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'opera, di tessere di riconoscimento con fotografia; analogo obbligo è esteso alle imprese in subappalto o in nolo, con la specifica se il personale è dipendente o lavoratore autonomo. E' facoltà della D.L. allontanare il personale non dotato di tessera di riconoscimento senza che l'appaltatore possa vantare alcun diritto di risarcimento.

L'appaltatore dovrà altresì ottemperare, oltre che ad ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene del luogo di lavoro, anche alle norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del lavoro, ponendo in essere tutte le opere provvisorie per l'incolumità del personale, dei terzi, nonché delle cose; spetterà comunque all'appaltatore ogni responsabilità nel caso di infortuni sul lavoro, sollevando totalmente la stazione appaltante e la Direzione Lavori.

Ai fini del contrasto al lavoro irregolare, per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si applicano le disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e del D.L. 21.10.21 n. 146 che comportano la sospensione dell'attività disposta dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

ART. 32–ORARIO GIORNALIERO DEI LAVORI

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo vigente nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

In tal senso, prima dell'avvio dei lavori, l'Impresa e le OO.SS. di categoria si incontreranno per concordare le modalità organizzative.

L'appaltatore potrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l'utilizzo del doppio turno lavorativo, previ accordi con la stazione appaltante e relativa autorizzazione di quest'ultima per le fasce orarie in cui la struttura risulta normalmente chiusa. In tali fasce orarie l'appaltatore non sarà tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le maggiori spese di assistenza, ma non avrà diritto a compensi o indennità di sorta, al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo essi già comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal coordinatore della sicurezza.

Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l'appaltatore potrà organizzare il lavoro in due turni lavorativi nelle fasce orarie 06:00 - 22:00 e secondo le indicazioni che perverranno dalla stazione appaltante, dalla Direzione Lavori e dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione.

Gravano sull'appaltatore, tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie all'esecuzione dei lavori nei turni e all'adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto e adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del coordinatore per la sicurezza dei lavori.

All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti della stazione appaltante; se, a richiesta dell'appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, sentita la stazione appaltante, l'appaltatore non avrà diritto a compenso o indennità di sorta.

ART. 33 – SICUREZZA DEL CANTIERE

L'appaltatore, le eventuali imprese subappaltatrici e il coordinatore della sicurezza sono tenuti all'osservanza del D.Lgs.81/08 e s.m.i.in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nello specifico dovrà essere ottemperato quanto di seguito riportato.

A. ADEMPIMENTI PRELIMINARI E PIANI DI SICUREZZA:

1. l'appaltatore, ai fini degli adempimenti di cui dall'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, deve trasmettere alla stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con

apposita richiesta o, in assenza di questa, almeno 10 gg. prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, con la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili, ai sensi del D.M. 25.06.2021;
 - d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - e) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - f) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
2. entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio RSPP e del proprio medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché:
- a) una dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (POS) con le eventuali proposte di integrazione e adeguamento;
 - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere redatti in riferimento al cantiere interessato dall'opera, firmato anche dall'RLS oltre che dal datore di lavoro, da considerare come piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, che dovrà contenere tutti i dati specificati al successivo punto B;
3. i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere disposizione dei propri RLS, almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori, il POS e il PSC, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
4. il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice è tenuto a coordinare i subappaltatori operanti in cantiere e deve verificare che i POS di tutte le imprese subappaltatrici siano coordinati e congruenti tra loro e con il PSC; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio;
5. il coordinatore della sicurezza deve trasmettere al RUP (in qualità di responsabile dei lavori) una relazione scritta sull'esito della verifica di congruità con il PSC effettuata su tutti i piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese operanti in cantiere: i lavori hanno inizio dopo la verifica positiva da parte del CSE di tutti i POS di tutte le imprese operanti in cantiere e comunque non oltre 15 gg. dal ricevimento di tutti i POS da parte del CSE (ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 81/08), salvo richiesta di modifiche ed integrazioni ai POS richieste dal CSE a seguito della verifica effettuata;
6. il coordinatore della sicurezza deve inviare comunicazione scritta alle imprese sulle eventuali non conformità dei POS, verificando che le mancanze segnalate siano state sanate;
7. il POS, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., non è necessario per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 dello stesso D.Lgs n. 81/08;
8. è obbligo delle parti partecipare alla prima riunione di coordinamento in cantiere, propedeutica all'inizio dei lavori (prima dell'effettivo inizio dei lavori), da tenersi alla presenza di:
- responsabile dei lavori;
 - CSE;
 - D.L.;
 - impresa affidataria e imprese subappaltatrici;
 - lavoratori autonomi;
9. all'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'appaltatore deve dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza e delle relative figure di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i., relative allo specifico appalto e cioè:
- nominativo del committente (l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana);
 - che i lavori appaltati rientrano nella casistica fissata dall'art. 90, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (nomina dei Coordinatori della Sicurezza);
 - che il RUP ha anche il ruolo di il Responsabile dei Lavori;
 - nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;

- nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di avervi adeguato la propria offerta, tenendo conto dei relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta.

B. CONTENUTO DEI PIANI DI SICUREZZA E LORO OSSERVANZA:

1. il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto: le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;
2. i piani di sicurezza devono essere conformi all'allegato XV al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
3. l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza;
4. l'obbligo sancito al comma precedente è altresì esteso:
 - alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE sulla base delle proposte dell'appaltatore;
5. l'appaltatore può proporre al CSE una o più motivate proposte di modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:
 - per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;
6. l'appaltatore ha diritto a che il CSE si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore;
7. l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al CSE e alla stazione appaltante, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, che tenga conto e sia conforme alle indicazioni del PSC. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere, deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, deve essere firmato anche dall'RLS e deve contenere anche:
 - i dati di targa dei mezzi e delle attrezzature utilizzate;
 - tutti i dati sulla formazione del personale, compreso gli attestati dei corsi effettuati e i relativi aggiornamenti;
 - l'esito della valutazione del rumore;
 - l'elenco dei DPI presenti in cantiere ed effettivamente utilizzati dai lavoratori impiegati nello specifico cantiere, con riferimento alle lavorazioni effettuate, comprese le lettere di assegnazione degli stessi DPI ad ogni singolo lavoratore;
 - l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nello specifico cantiere, con allegate le schede di sicurezza degli stessi prodotti;
 - i registri dei controlli degli estintori e della cassetta del pronto soccorso, quest'ultima con l'elenco di tutti i prodotti contenuti.

C. ADEMPIMENTI IN FASE DI ESECUZIONE:

1. è compito e onere dell'appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esso ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi;
2. l'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104-bis e agli allegati dello stesso decreto;
3. l'appaltatore deve tenere in cantiere un registro dei mancati incidenti che è tenuto a compilare al verificarsi di tali eventi: il registro è verificato dal CSE, lo stesso obbligo incombe sui subappaltatori;

4. l'appaltatore, deve:
 - a) osservare tutte le disposizioni del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere;
5. l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza;
6. l'appaltatore, i subappaltatori e i lavoratori autonomi non possono sottrarsi dal partecipare a tutte le riunioni di coordinamento convocate dal CSE in cantiere, che saranno almeno le seguenti:
 - n. 1 riunione propedeutica all'inizio dei lavori (prima dell'effettivo inizio dei lavori);
 - n. 1 riunione intermedia (nella misura minima di n. 1 al mese);
 - n. 1 riunione ad ogni ingresso in cantiere di nuova impresa o lavorare autonomo;
 - n. 1 riunione di coordinamento di fine lavori.
7. in caso di pericolo grave e imminente (allegato I del D.Lgs. 81/08) il CSE dispone quanto segue:
 - invia il verbale di contestazione alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi interessati e al RUP (responsabile dei lavori);
 - sospende le singole lavorazioni pericolose, o di tutte le lavorazioni se necessario;
 - una volta effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate, riscontra la corretta esecuzione delle stesse e redige il verbale di ripresa delle lavorazioni;l'appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le disposizioni impartite dal CSE.

ART. 34 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri ed obblighi fin qui previsti dal presente capitolato speciale, sono a carico dell'appaltatore:

1. la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere, il cui nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati per iscritto alla Direzione Lavori ed alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico suddetto;
2. la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere all'uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, compresi i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
3. l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale e ininterrotto svolgimento dei lavori, in rapporto all'entità delle opere;
4. l'approntamento di opere provvisorie;
5. la fornitura e posa in opera di almeno n. 2 cartelli segnalatori dei lavori nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli, di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), dovranno riportare a colori indelebili i dati relativi all'appalto di cui allo schema allegato alla Circ. 01/06/1990 n. 1729 (stazione appaltante, oggetto dei lavori ed estremi di approvazione del progetto, data di consegna dei lavori, tempo di esecuzione dei lavori e scadenza prevista, nominativi dell'impresa appaltatrice e delle subappaltatrici, progettista, Direttore Lavori e assistente ai lavori, coordinatore della sicurezza) che dovranno essere sottoposti a preventiva approvazione della D.L. . Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiale di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la ritardata installazione di tali cartelli segnalatori sarà applicata all'Appaltatore una penale giornaliera di € 50,00 (euro cinquanta/00). Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 30,00 (euro trenta/00) per il ritardato ripristino di

- detti cartelli in caso di deterioramento. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento successivo all'inadempienza;
6. l'installazione di un numero sufficiente di cartelli e segnali nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli, sia di giorno che di notte. I segnali saranno conformi alle disposizioni del D.Lgs. 81/08;
 7. il controllo dell'attendibilità della valutazione del rumore in attuazione delle norme del D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni;
 8. la vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore, della stazione appaltante e di altre ditte) nonché le opere eseguite o in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo o il certificato di regolare esecuzione, salvo l'anticipata consegna delle opere alla stazione appaltante;
 9. la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione riguardante l'igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con particolare riferimento ai protocolli vigenti in materia di contrasto all'emergenza COVID19 ed in accordo con il protocollo sanitario adottato da ARDSU nell'edificio oggetto dell'appalto, essendo l'appaltatore obbligato al rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente;
 10. la pulizia quotidiana del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni approntamento provvisorio, compreso l'allontanamento dei materiali di rifiuto e lo smaltimento presso impianti autorizzati; in particolare l'appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative agli impianti di smaltimento, presso i quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell'appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti pericolosi;
 11. la garanzia della piena funzionalità dei locali e degli impianti nelle aree temporaneamente non interessate dai lavori e destinate alle normali attività della stazione appaltante;
 12. la fornitura di locale ad uso ufficio, idoneamente rifinito e fornito dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro della Direzione Lavori. Tali locali saranno realizzati nel cantiere, secondo quanto stabilito o accettato dalla Direzione Lavori;
 13. la fornitura di servizi igienico-sanitari per gli operai, in numero sufficiente e conformi alle prescrizioni degli enti competenti;
 14. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 15. il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, compreso ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento degli eventuali danni;
 16. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate;
 17. il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite o in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della stazione appaltante, nel rispetto delle indicazioni del POS, del PSC e delle prescrizioni del CSE;
 18. l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle indicazioni del POS, del PSC e delle prescrizioni del CSE;
 19. il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante, nel rispetto delle indicazioni del POS, del PSC e delle prescrizioni del CSE. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
 20. le prestazioni di personale idoneo e la fornitura di tutti gli attrezzi e strumenti necessari per rilievi,

- saggi, tracciamenti, etc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori appaltati;
21. la sostituzione di tutti quegli operai che per motivi disciplinari o di negligenza sul lavoro non soddisfino la Direzione dei Lavori;
 22. la conservazione e il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisorie;
 23. le spese necessarie per la riparazione di eventuali danni, dipendenti anche da cause di forza maggiore, che si verificassero durante i lavori oggetto dell'appalto ad opere, condutture, macchinari, opere provvisorie, etc., nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare a proprietà pubbliche o private o a persone, sollevando la stazione appaltante, il suo personale e la Direzione Lavori da ogni possibile addebito;
 24. il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il loro collocamento a deposito o in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni, nonché l'eventuale montaggio degli stessi a mezzo di mano d'opera specializzata;
 25. lo smontaggio di apparecchi o parti d'impianto, l'eventuale loro trasporto in magazzino temporaneo per proteggerli da deterioramenti di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi lavori di coloritura, verniciatura, ripresa di intonaci, etc., e successivo loro rimontaggio tutte le volte che occorra, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, per la buona riuscita dei lavori;
 26. la protezione, mediante copertura, fasciatura, etc., degli apparecchi e/o parti del sistema che non sia agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, etc. in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo;
 27. l'esecuzione di lavorazioni in zone non facenti parte dell'area di cantiere, parzialmente occupate da persone e da cose, e nelle quali l'orario di lavoro dovrà essere concordato con la D.L.;
 28. lo smontaggio, sgombero e pulizia del cantiere entro 5 giorni dall'ultimazione dei lavori con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera e gli attrezzi secondo un programma proposto dall'appaltatore ed approvato dalla stazione appaltante;
 29. l'accertamento, presso gli enti interessati, della posizione dei sottoservizi e l'individuazione di dettaglio, in cantiere, con il tracciamento dell'esatta posizione di ogni sottoservizio anche mediante l'esecuzione di saggi, anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori;
 30. l'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, con congruo anticipo in modo da non arrecare alcun ritardo allo sviluppo dell'appalto;
 31. l'esecuzione di esperienze, analisi, verifiche e saggi ordinati dalla Direzione Lavori, presso il cantiere, laboratori o altri Istituti autorizzati, sulle forniture e materiali impiegati o da impiegare per i lavori appaltati e sulle opere, in relazione a quanto prescritto dalle norme di accettazione o esecuzione;
 32. le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;
 33. la fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, articolate come segue:
 - numero di operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun periodo, con le relative ore lavorative;
 - genere di lavoro eseguito nel mese con indicati i giorni in cui non si è lavorato e le cause relative;
 dette notizie dovranno pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledì immediatamente successivo ciascun periodo, stabilendosi una penale di € 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo; restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati per le irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;
 34. l'autorizzazione di libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, ai cantieri di lavoro e di produzione dei materiali;
 35. la fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza indicati dalla Direzione Lavori;
 36. le spese di assicurazione derivanti dal trasporto, sia nei luoghi di lavoro che all'esterno, dei materiali e componenti oggetto dei lavori d'appalto;
 37. l'assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
 38. le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto e degli eventuali atti complementari, per spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo, principali e complementari;
 39. le spese per tutte le prove e controlli che la stazione appaltante riterrà opportuno richiedere al fine del rilascio del certificato di collaudo, compresi gli eventuali ripristini;

40. la garanzia del trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, secondo l'art 4. del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e s.m.i.

ART. 35 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 5 (cinque) giorni da quello del verificarsi del danno.

L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'esecutore, agli accertamenti del caso al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso e cioè:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 36 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui l'appaltatore si rifiutasse di procedere nei tempi indicati al rifacimento delle opere male eseguite, alla esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, e più in generale in tutti i casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori o alla rescissione del contratto d'appalto in danno dell'appaltatore stesso.

Per l'esecuzione d'ufficio, la stazione appaltante potrà avvalersi delle somme extraliquidate e da liquidarsi all'appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto d'appalto. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'appaltatore che dovrà immediatamente provvedere a rifonderle.

Ai sensi del succitato art. 122 del Codice, commi 3 e 4:

- a) quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- b) il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento;
- c) acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie, con decorrenza dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

ART. 37 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con determinazione della stazione appaltante, nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 38 – RECESSO

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto "in qualunque momento" previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 39 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'approvazione dei progetti da parte della stazione appaltante non esonera l'appaltatore dalle responsabilità dovute agli errori di realizzazione.

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate, ivi comprese quelle date in subappalto, in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

ART. 40 CONTESTAZIONI E RISERVE

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Se l'appaltatore firma il registro di contabilità con riserva, il DL, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore. Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro nel termine di cui sopra, oppure lo faccia con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della

firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, in corso di esecuzione, l'importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell'importo contrattuale il DL ne dà immediata comunicazione al RUP a cui trasmette, nel più breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell'art. 210 del Codice, la propria relazione riservata.

Qualora l'importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga un valore superiore al 15% dell'importo contrattuale, il DL ammette le riserve, esattamente nell'ordine in cui sono state iscritte, fino a che la somma del loro importo è inferiore al 15% dell'importo contrattuale e, per tali riserve, procede ai sensi del precedente comma 6. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto.

Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto può essere avviato con le modalità di cui sopra, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle già esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle già oggetto di precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell'importo contrattuale, così come previsto dal comma 2 dell'art. 210 del Codice.

I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all'importo contrattuale vigente al momento dell'iscrizione delle riserve e comprendono pertanto eventuali variazioni all'importo contrattuale conseguenti all'avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.

Il RUP, ricevuta la comunicazione del DL di cui sopra 6, ai sensi del comma 4 dell'art. 210 del Codice, valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non imputabilità della stessa a maggiori lavori per i quali sia in realtà necessaria una modifica ai sensi dell'articolo 120 del Codice, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui sopra. Il RUP prosegue nel procedimento di accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% dell'importo contrattuale.

Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione ricevuta dal DL, acquisita la relazione riservata del medesimo DL, formula direttamente entro 90 giorni dalla predetta comunicazione la proposta di accordo bonario così come previsto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 210 del Codice.

Il RUP prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, avvia il procedimento di accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte qualsiasi sia il loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi precedenti.

Il RUP verifica le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettua eventuali audizioni, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formula, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla stazione appaltante ed all'appaltatore. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore o della Stazione appaltante oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo Art. 41.

Ai sensi dell'articolo 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi quali l'accordo bonario; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura in questione può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante. L'eventuale rallentamento o sospensione comporta il risarcimento del danno alla stazione appaltante e la facoltà di quest'ultima di procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 210 del Codice, l'appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

ART. 41– CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora non si stipuli l'accordo bonario di cui all'articolo Art. 41, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è demandata al giudice ordinario di Firenze con espressa rinuncia a qualsiasi diversa competenza.

ART. 42 – INSOLVENZA DELL'APPALTATORE

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 43- PRIVATIVE E BREVETTI

L'appaltatore è tenuto a sollevare la stazione appaltante da qualsiasi molestia potesse derivare dal fatto che siano stati adoperati, durante l'esecuzione dei lavori previsti dal contratto d'appalto, sistemi e dispositivi di cui altri goda la privativa o il brevetto.

ART. 44– GARANZIE

L'appaltatore dovrà presentare e mantenere in vigore le garanzie per tutte le apparecchiature e impianti oggetto del presente appalto per almeno 2 anni dalla data di presa in consegna delle singole macchine ed apparecchiature.

Per l'intera durata del periodo di garanzia l'appaltatore si assume ogni responsabilità anche per gli eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi.

ART. 45 – CARATTERISTICHE RETE ENEL

È a carico dell'appaltatore richiedere i dati caratteristici della rete ENEL.

ART. 46 – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante si assume i seguenti oneri:

- fornitura dell'energia elettrica;
- fornitura dell'acqua;

relativi **esclusivamente alla durata dei tempi contrattuali**, salvo proroghe da concedersi ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

ART. 47 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

E' di seguito illustrata la documentazione relativa a materiali, manufatti e apparecchiature impiegati per la realizzazione di opere previste dall'appalto ai fini del rispetto delle norme di prevenzione incendi, che deve essere prodotta dall'appaltatore sia in fase di accettazione preventiva che ad avvenuta realizzazione delle opere.

Art. 47.01-ACCETTAZIONE PREVENTIVA DI MATERIALI, MANUFATTI E APPARECCHIATURE

Prima di procedere con l'acquisto di materiali, manufatti e apparecchiature, nonché di introdurre gli stessi in cantiere, l'appaltatore è obbligato ad acquisire la preventiva approvazione, in forma scritta, da parte della D.L., previa presentazione della documentazione di seguito elencata:

- a) documenti attestanti le caratteristiche dei materiali/manufatti impiegati per l'efficientamento energetico e/o classificati ai fini della prevenzione incendi:
 - rapporti di prova e di classificazione e/o valutazione;
 - dichiarazione di prestazione (DoP) ai sensi del Regolamento prodotti da costruzione n. 305/2011;
 - certificato di conformità CE;
 - omologazione;
 - benestare tecnico europeo;
 - schede tecniche;in grado di dettagliare, a seconda della tipologia, la conformità del prodotto offerto con le indicazioni progettuali;
- b) elaborati redatti dall'appaltatore relativi agli infissi:
 - abaco degli infissi con indicato:
 - localizzazione (piano, locale);
 - numero identificativo dell'infisso (da riportare anche sugli elaborati grafici);
 - tipologia;
 - eventuali parti annesse;
 - dimensioni;
 - caratteristiche prestazionali;
 - marca e modello dell'infisso proposto;
 - estremi del rapporto di prova/classificazione;
 - planimetria con riportati gli infissi e il numero identificativo degli stessi;

Art. 47.02- DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I LAVORI EFFETTUATI

Entro e non oltre il termine di ultimazione lavori, come previsto al precedente art. 21, dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- a) **efficientamento energetico:**
 - certificazioni/rapporti di prova in grado di attestare le caratteristiche richieste per i materiali/manufatti impiegati nell'efficientamento energetico:
 - caratteristiche prestazionali del materiale isolante utilizzato conformi a quanto indicato nella documentazione di cui al DD.MM. 26/6/2015 Requisiti Minimi - ex art. 28 L. 10/91;
 - caratteristiche prestazionali degli infissi a taglio termico e dei relativi accessori (tapparelle, persiane, cassonetti, ecc.) conformi al DD.MM. 26/6/2015 Requisiti Minimi - ex art. 28 L. 10/91, nonché delle seguenti specifiche norme e/o aspetti:
 - e) norma EN 1279-5:2005+A2:2010 Vetro per edilizia — Vetrate isolanti — parte 5: Valutazione della conformità;
 - f) trasmittanza termica secondo il metodo del serramento campione/normalizzato e criteri di estensibilità dei risultati secondo la norma di prodotto UNI EN 14351-1 o altro metodo unificato;
 - g) certificazione EN 14351-1:2006+A2:2016 "Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali";
 - h) certificazione delle prestazioni acustiche degli stessi;
 - certificazione delle competenze dei posatori degli infissi secondo la norma UNI 11673-2;
 - certificati di conformità CE e dichiarazioni di prestazione degli isolanti e degli infissi impiegati per l'efficientamento energetico (ove applicabile il marchio CE);
 - certificato di conformità CE e dichiarazione dei rendimenti nominali e specifici per i generatori di calore alimentati a gas metano;
 - certificato di conformità CE e dichiarazione dei rendimenti nominali e specifici per i generatori di calore in pompa di calore;
- b) **caratteristiche CAM:** dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), rilasciata dal produttore, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti, ovvero una

asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto dei criteri di cui al punto 2.4.2.9 del D.M. 10.11.2017;

- c) **protezione passiva:** per i materiali/manufatti aventi caratteristiche di resistenza/reazione al fuoco:
- documenti comprovanti la classe di reazione/resistenza al fuoco, elencati al precedente art. 46.1 (accettazione preventiva);
 - DDT;
 - dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta produttrice alla ditta fornitrice e da questa all'appaltatore per lo specifico cantiere;
 - dichiarazione di corretta posa su modello VV.F. (libero) della ditta installatrice;
 - planimetrie con riportata la zona di installazione dei materiali/manufatti;

ART. 48 - PROVE DI TENUTA DELLE TUBAZIONI

A seconda dei diversi tipi di impianti e della natura dei materiali costituenti le relative tubazioni, dovranno essere realizzate le prove di tenuta di seguito descritte.

Le prove sono realizzate dall'appaltatore a suo esclusivo carico, dandone preventiva comunicazione alla D.L. con almeno n. 3 giorni di anticipo.

Sulle modalità di esecuzione delle prove, in conformità con le norme UNI di riferimento, e sui risultati ottenuti dovrà essere redatto un verbale di esecuzione delle stesse a cura dell'appaltatore, controfirmato dalla D.L.

Le prove di tenuta delle tubazioni dovranno essere effettuate prima delle prove funzionali degli impianti.

A. Tubazioni metalliche per impianti di climatizzazione e fissi di estinzione

Le tubazioni, i pezzi speciali ed il valvolame, utilizzati per la costruzione di reti percorse da liquidi in pressione, dovranno essere sottoposti ad una prova idraulica provvisoria e ad una definitiva per tratti di lunghezza stabilita dalla D.L.

La prova provvisoria sarà effettuata a giunti scoperti per verificare la loro tenuta mentre quella definitiva sarà effettuata con la rete pronta per il funzionamento.

In entrambi i casi la prova consisterà nel sottoporre i tratti da provare, preventivamente isolati dagli altri a mezzo di saracinesche o flange cieche, ad una pressione di 1,5 volte quella nominale di funzionamento indicata in progetto o stabilita preventivamente dalla D.L. per quanto riguarda tubazioni appartenenti ad impianti di climatizzazione, mentre per tubazioni di impianti antincendio la pressione da raggiungere durante la prova dovrà essere almeno il doppio di quella di progetto.

La costanza della pressione nella condotta, sarà controllata per una durata di almeno 24 (ventiquattro) ore, mediante idoneo manometro registratore.

Al termine del tempo previsto un incaricato della Direzione Lavori assieme ad un rappresentante dell'Appaltatore eseguirà una visita accurata di tutti i giunti ed un controllo del grafico del manometro registratore.

Se durante tali prove si verificassero rotture di tubi, di pezzi speciali o apparecchiature inclusi nel tratto di prova, l'Appaltatore dovrà compiere a propria cura e spese tutti i necessari movimenti di materie e procedere alla sostituzione dei pezzi.

La buona riuscita di ciascuna prova sarà dimostrata dai concordi risultati dell'esame dei giunti e del grafico del manometro registratore.

Non sarà ammesso il benché minimo trasudo né di tubazioni né di giunti.

In particolare, qualora per un qualsiasi motivo la D.L. non possa ispezionare i giunti sottoposti alla prova di tenuta, quest'ultima non potrà essere ritenuta positiva anche se il manometro registratore abbia evidenziato risultati conformi a quanto richiesto.

Saranno a carico dell'Appaltatore il personale necessario all'esecuzione di tutte le prove di tenuta, la pompa, i manometri, i manografi, gli scovoli e quanto occorra per l'esecuzione delle prove stesse.

In ogni caso l'Appaltatore non potrà procedere alla copertura del cavo o della muratura in corrispondenza dei giunti prima che sia stata eseguita la prova e constatata la tenuta dei medesimi.

B. Tubazioni gas metano

Per le reti del gas metano le prove di tenuta e la valutazione dei risultati dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalle norme di cui al D.M. 24 novembre 1984.

C. Tubazioni in PVC per fognatura

La prova idraulica dovrà essere effettuata secondo le indicazioni di seguito riportate.
La tubazione dovrà essere chiusa alle due estremità con tappi a perfetta tenuta, dotati ciascuno di un raccordo con un tubo verticale per consentire la creazione della pressione idrostatica voluta.
La tubazione dovrà essere adeguatamente ancorata per evitare qualsiasi movimento provocato dalla pressione idrostatica.
Il riempimento dovrà essere accuratamente effettuato dal basso in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria curando che, in ogni caso, non si formino sacche d'aria.
Una pressione minima di 0,3 m d'acqua (misurata al punto più alto del tubo) dovrà essere applicata alla parte più alta della canalizzazione ed una pressione massima non superiore a 0,75 m d'acqua dovrà essere applicata alla parte terminale più bassa.
Nel caso di canalizzazioni a forti pendenze, il Direttore dei Lavori potrà ordinare l'esecuzione della prova per sezioni onde evitare pressioni successive.
Il sistema dovrà essere lasciato pieno d'acqua almeno un'ora prima di effettuare qualsiasi rilevamento.
La perdita d'acqua, trascorso tale periodo, sarà accertata aggiungendo acqua, ad intervalli regolari, con un cilindro graduato e prendendo nota della quantità necessaria per mantenere il livello originale.
La perdita d'acqua non dovrà essere superiore a 3 l/Km per ogni 25 mm di diametro interno, per 3 bar e per 24 ore.
In pratica la condotta si riterrà favorevolmente provata quando, dopo un primo rabbocco per integrare gli assestamenti, non si riscontrano ulteriori variazioni di livello.
Per i pozzetti la prova di tenuta si limiterà al riempimento del pozzetto con acqua ed alla verifica della stazionarietà del livello per un tempo non inferiore a 45 minuti primi.
La variazione di livello non dovrà essere superiore al 5%.

D. Tubazioni in polietilene per impianti idrici e fognature

Eseguiti i necessari ancoraggi secondo le prescrizioni della D.L., si procederà alla prova idraulica della condotta.
La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni escluso quindi qualsiasi altro accessorio idraulico e cioè: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti, ecc.
La prova idraulica in opera dei tubi in polietilene dovrà essere effettuata a tratte di lunghezza opportuna.
Come prima operazione si dovrà procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale riempimento con terra vagliata, con l'avvertenza però di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili: ciò per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale e verticale dei tubi sottoposti a pressione.
Si dovrà procedere quindi al riempimento con acqua dal punto più depresso della tratta, ove dovrà essere installato pure il manometro.
Si dovrà avere la massima cura nel lasciare aperti rubinetti, sfiati, ecc. onde consentire la completa fuoriuscita dell'aria.
Si dovrà procedere quindi a mettere in pressione la tubazione mediante elettropompa salendo gradualmente di un Kg/cm² al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio.
Questa dovrà essere mantenuta per il tempo necessario a consentire l'assestamento dei giunti e l'eliminazione di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta.

Prova a 1 ora (preliminare-indicativa)

Si dovrà portare la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (1,5 volte la pressione nominale a 20°C) e isolare il sistema dalla pompa di prova per un periodo di 1 ora; nel caso di calo di pressione si misurerà il quantitativo di acqua corrente per ripristinare la pressione di prova.
Tale quantitativo non dovrà superare il quantitativo d'acqua ricavato con la seguente formula: 0,125 l per ogni Km di condotta, per ogni 3 bar, per ogni 25 mm di diametro interno.

Prova a 12 ore

Effettuata la prova ad 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si dovrà procedere al collaudo a 12 ore lasciando la tratta interessata alla pressione di prova (1,5 volte la pressione nominale) per tale periodo.
Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessaria per ristabilire la pressione di prova non dovrà superare il quantitativo di acqua ottenuto con la precedente formula riferita a 12 ore. Solo in quest'ultimo caso, il collaudo sarà da ritenersi positivo.

ART. 49 – VERIFICHE E PROVE SU IMPIANTI

A seconda dei diversi tipi di impianto realizzati dovranno essere effettuate prove funzionali così articolate:

- soggetto organizzatore: D.L.;
- soggetto che fornisce assistenza (manodopera e mezzi d'opera): appaltatore;
- soggetto che si assume gli oneri della realizzazione: appaltatore;
- modalità di organizzazione:
 - a) la D.L. redige le istruzioni operative sulle modalità di esecuzione delle prove, sui mezzi necessari, sulle apparecchiature oggetto di prova e sui risultati attesi;
 - b) le indicazioni della D.L. vengono inviate all'appaltatore per concordare la data di realizzazione delle prove;
 - c) con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data dell'effettuazione delle prove, la D.L. comunica la data di effettuazione delle stesse e trasmette le istruzioni operative alla stazione appaltante che ha facoltà di poter richiedere modifiche al programma stabilito e/o alle modalità indicate;
- tempistica di effettuazione: almeno 15 gg. prima della prevista ultimazione dei lavori;
- documenti propedeutici all'effettuazione delle prove: elaborati as built degli impianti redatti dalla ditta realizzatrice degli stessi, preliminarmente verificati con esito positivo dalla D.L.;
- documenti comprovanti l'effettuazione delle prove: verbale di effettuazione delle prove redatto dalla D.L. in contraddittorio con l'appaltatore, attestante le modalità e tempistiche delle prove, le apparecchiature provate, gli strumenti certificati utilizzati per l'effettuazione delle prove, i risultati ottenuti, anche nel caso che questi risultino negativi.

Qualora le prove non dessero i risultati attesi l'appaltatore ha l'onere di ripeterle, secondo le indicazioni della D.L., nonché di effettuare tutti i lavori necessari affinché l'impianto presenti le caratteristiche previste in progetto, senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

I lavori non potranno considerarsi conclusi fintanto che le prestazioni degli impianti non saranno rispondenti alle prescrizioni previste dalle norme tecniche di settore e al progetto approvato dai VV.F. e/o dalla stazione appaltante.

Le prove funzionali da effettuare sono di seguito descritte.

Le misurazioni dovranno essere effettuate con strumento certificato di cui dovrà essere prodotto anche il certificato di taratura con data con anteriore ad 1 anno.

IMPIANTI ELETTRICI

Le verifiche preliminari dovranno riguardare:

- stato di consistenza dell'impianto (accertamento numero, posizione e caratteristiche delle apparecchiature installate);
- corretto posizionamento delle apparecchiature, secondo il progetto o le modifiche autorizzate effettuate in corso d'opera;
- corretta rappresentazione dell'impianto sugli elaborati as built redatti dall'impresa (verifica approfondita).

In corso d'opera l'appaltatore è tenuto ad eseguire prove funzionali sugli impianti realizzati, con le tempistiche di concordamento, preavviso e realizzazione riportate al precedente art. 48.

Le prove eseguite dovranno accertare la rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge, alle Norme CEI ed a tutto quanto espresso nelle prescrizioni generali e nelle descrizioni (tenuto conto di eventuali modifiche concordate in corso d'opera), sia nei confronti dell'efficienza delle singole parti che della loro installazione.

A titolo non esaustivo oltre alle prove di funzionamento semplice di ogni componente dell'impianto le prove da eseguire dovranno almeno riguardare i seguenti manufatti/impianti:

- a) illuminazione di sicurezza: effettuate in conformità con la norma UNI EN 1838 per accertare che il livello di illuminamento delle varie zone risulti almeno:
 - vie di esodo: ≥ 5 lux ad 1 m dal piano di calpestio;
 - altri locali: ≥ 2 lux ad 1 m dal piano di calpestio;
- b) quadri elettrici:
 - prove di tutti gli automatismi presenti e/o previsti sul quadro per quanto riguarda i dispositivi di potenza e gli ausiliari (scatti interruttori, teleruttori, spie, selettori, orologi, ecc.);
 - verifica della corretta programmazione di tutti gli strumenti programmabili;
 - verifica della corretta taratura di tutti i dispositivi di potenza regolabili (interuttori scatolati, differenziali, protezioni termiche, ecc.) e successiva piombatura degli stessi;
- c) impianto di messa a terra ed impianto equipotenziali:
 - verifica corretta attribuzione dei colori;
 - verifica della corretta identificazione dei cavi a livello di quadro elettrico;

- verifica della continuità del circuito equipotenziale di protezione, secondo par. 2.3.2 della CEI 64-14 V1;
- misura della resistenza di terra (R_E) secondo par. 2.3.3.1 della CEI 64-14 V1;
- prove di funzionamento degli interruttori differenziali e dei tempi di intervento secondo par. 2.3.3.2 della CEI 64-14 V1;
- verifica dell'impedenza dell'anello di guasto secondo par. 2.3.3.3 della CEI 64-14 V1: che deve essere misurata nel punto più lontano dal dispositivo di protezione di un circuito e quindi, nel caso di un sistema radiale, tipico di impianti in bassa tensione, la misura deve essere effettuata:
 - per i circuiti terminali: in corrispondenza degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina;
 - per i circuiti di distribuzione: immediatamente a monte dei dispositivi posti a protezione dei circuiti terminali;
 tenendo presente che il risultato della misura effettuata, soprattutto su linee soggette a disturbi transitori, potrebbe contenere errori apprezzabili ed è quindi buona norma fare sempre più di una misura.

La strumentazione necessaria all'effettuazione delle suddette prove e verifiche (luxmetro, multimetro digitale, apparecchio per prova dei differenziali, delle resistenze di isolamento, delle resistenze di terra, dell'impedenza dell'anello di guasto, della continuità di terra, apparecchio per la misura della potenza e della pressione sonora, ecc.) dovrà essere certificata dal costruttore con attestazione di prima taratura e mantenuta in efficienza mediante le manutenzioni periodiche e le tarature presso centri autorizzati previsti nel manuale di uso e manutenzione ovvero sanciti in base a UNI 10127 e ILAC G24:2007.

ART.50 – VERIFICHE E PROVE SUMATERIALI, MANUFATTI E STRUTTURE

Il direttore dei lavori potrà disporre tutte le prove e verifiche che riterrà necessarie per accertare il comportamento al fuoco di materiali, manufatti e strutture oggetto dell'appalto e verificarne la conformità alle specifiche progettuali, nonché la corretta realizzazione a regola d'arte.

Per l'effettuazione delle prove e verifiche in corso d'opera, programmate o meno, l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto a compensi aggiuntivi dovuti all'assistenza e ai mezzi d'opera prestati.

Per le prove saranno così articolate:

- soggetto organizzatore: D.L.;
- soggetto che fornisce assistenza (manodopera e mezzi d'opera): appaltatore;
- soggetto che si assume gli oneri della realizzazione: appaltatore;
- modalità di organizzazione delle prove programmate:
 - la D.L. redige le istruzioni operative sulle modalità di esecuzione delle prove e sui mezzi necessari;
 - le indicazioni della D.L. vengono inviate all'appaltatore per concordare la data di realizzazione delle prove;
 - con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data dell'effettuazione delle prove, la D.L. comunica la data di effettuazione delle stesse e trasmette le istruzioni operative alla stazione appaltante che ha facoltà di poter richiedere modifiche al programma stabilito e/o alle modalità indicate;
- tempistica di effettuazione: almeno 15 gg. prima della prevista ultimazione dei lavori;
- documenti propedeutici all'effettuazione delle prove: certificazioni e/o dichiarazioni fornite dalla ditta produttrice, abachi degli elementi e prescrizioni redatti dal progettista e/o dalla D.L.;
- documenti comprovanti l'effettuazione delle prove: verbale di effettuazione delle prove redatto dalla D.L. in contraddittorio con l'appaltatore, attestante almeno l'oggetto e le modalità delle prove, gli strumenti (eventualmente certificati e correttamente tarati, secondo le norme di riferimento) utilizzati per l'effettuazione delle stesse, i risultati ottenuti, anche nel caso che questi risultino negativi.

Qualora le prove non dessero i risultati attesi, l'appaltatore ha l'onere di ripeterle, secondo le indicazioni della D.L., nonché di effettuare tutti i lavori necessari affinché le opere presentino le caratteristiche previste in progetto, senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

A titolo non esaustivo le prove che potranno essere eseguite su indicazione della D.L. nonché, eccezionalmente, della stazione appaltante, riguardano:

- a) **generatori di calore a gas metano:** i controlli e le verifiche, effettuati in conformità con il DPR 74/2013 e s.m.i. e con le norme UNI applicabili, concernono:
 - verifiche visive;
 - verifica taratura con prove funzionali dei dispositivi di protezione;

- prima accensione del generatore, con riscontro dei parametri di combustione, controllo fumi e rilascio di rapporto di controllo tecnico;
 - prova dispositivi di regolazione e simulazioni mediante modifica di set point;
 - esecuzione di prove ed esibizione di documenti eventualmente richiesti in sede di controllo da parte dei funzionari INAIL e/o dei Vigili del Fuoco;
- b) **sistemi in pompa di calore a gas refrigerante variabile:** i controlli e le verifiche devono essere effettuati in conformità alle indicazioni del costruttore; in generale, concernono almeno i seguenti aspetti:
- conformità degli elementi costituenti il sistema;
 - conformità delle modalità di posa in opera;
 - verifica a vista dello stato di conservazione (assenza di danni, presenza isolamento termico, corretta alimentazione elettrica, etc.);
 - verifica della carica di gas in relazione a dimensione impianto;
 - verifica parametri di funzionamento unità esterna, quali:
 - o pressioni e temperature refrigerante;
 - o temperature e velocità aria alla batteria di scambio;
 - o corrente assorbita;
 - verifica parametri funzionali unità interne;
- c) **isolamento termico a cappotto:** l'impresa deve seguire quanto specificato nei manuali di applicazione dei sistemi scelti e quanto in generale illustrato in manuali di applicazione e rapporto tecnico UNI / TR 11715 per quanto applicabile.
- Non sono richieste verifiche post-operam, a patto che il sistema posato corrisponda ad un kit testato e certificato da un unico produttore, dotato quindi di ETA e marcatura CE, progettato e posato secondo la norma suddetta.
- E' richiesta certificazione delle competenze dei posatori secondo la norma UNI 11716:2018.
- La DL potrà richiedere o effettuare direttamente verifiche termografiche;
- d) **infissi:** i controlli e le verifiche saranno effettuati a campione in conformità con la norma UNI 11673-4, e concernono almeno i seguenti aspetti:
- isolamento termico, assenza di ponti termici e altre irregolarità lungo giunti, telaio, perimetro apertura;
 - isolamento acustico (verifica indiretta oppure procedure di collaudo acustico secondo normativa tecnica UNI EN ISO 16283);
 - permeabilità all'aria;
 - tenuta all'acqua;
 - resistenza meccanica al carico da vento o altri carichi applicabili;
- sarà inoltre verificato il possesso della certificazione delle competenze dei posatori secondo la norma UNI 11673-2.

ART. 51 – PROVE FUNZIONALI DI COLLAUDO

Oltre alle prove descritte agli articoli precedenti su tubazioni, impianti e strutture, l'appaltatore ha l'onere di fornire i mezzi e la manodopera necessari all'effettuazione di tutte le ulteriori prove e verifiche richieste dal collaudatore e/o dalla stazione appaltante, che si rendessero necessarie per poter certificare l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nel rispetto delle norme di settore vigenti.